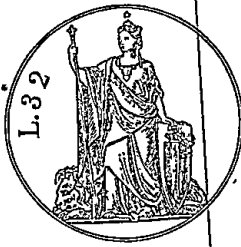


Non iscritto  
a ruolo



3

CCPIA

Atto di licenza per finita locazione.  
Il sottoscritto Cabellini Enrico fu Alessandro, residente  
in Padova, espone:

N. 459 Cap.  
Visto per cap.  
9. h. 1948  
El Cancelliere

esso contratto di affitto per un anno in data 30 luglio  
1945, con cui Vinicio di Angelo prendeva in locazione da es-  
so Cabellini per la durata di anni due, decorrenti dal  
10 agosto 1945, la casa sita in abitato di Padova via  
Roma, n. 5.

*[Signature]*

essendo il Comus trasferito da Padova a Salice tra-  
dentino, con decreto 29 gennaio 1947 uso del Comumina-  
rio degli alloggi di Padova, venivano requisiti in uso  
quattro vani al primo piano ed uno al secondo della  
casa medesima in favore del Sig. Lemartire Pietro, per  
l'annua pigione di L. 8.400. Tale decreto ebbe rap-  
pore esecutive ed attualmente i cinque emmotti vani  
sono occupati dalla famiglia di esso Sig. Lemartire.

Quelli L. 80:00  
bancari int. - 10:00  
a fin. - 20:00  
Cancelliere - 12:00  
rubrica - 1:00  
cap. - 1:00  
magg. - 9:00  
acc. - 15:00  
amm. - 1:00

con atto notificato il 12 marzo corrente anno,  
il Comus portava a conoscenza di esso Cabellini e del Sig.  
Lemartire di rinunziare alla locazione imman-  
gi della ed a tutti gli effetti della stessa ed invitare  
esso Sig. Lemartire a voler riprendere d'intanto  
con il proprietario Cabellini Enrico il pagamento  
della pigione dal 10 marzo 1948 in prima riprendere  
senza lo stesso il consumo dell'acqua da esso ingiustamente  
prelevato.

193:20

Intendendo ora esso Cappelletti essere atteso per il  
giorno 10 agosto 1948 la licenza di portabilità di man-  
giare cinque vasi tenuti in serapione da esso Dag.  
Lomartire.

Intanto.

allo stesso Dag. Lomartire Pietro, residente in Ostuni,  
di rilasciare i vasi di cui in oggetto per il detto giorno  
10 agosto 1948 alle ore 12.00 ordinarie, con avverti-  
mento che in difetto, si procederà alla esenzione for-  
zata a norma di legge con responsabilità di esso indi-  
cato a tutti i danni.

Al contempo.

elica

il signor Dag. Lomartire Pietro a comparire innanzi  
il Sig. Pretore di Ostuni all'udienza del giorno 10 luglio  
1948 alle ore 10.00 con la contestazione per in giudizio  
invalidare l'intimata licenza e di porre che sulla  
citazione venga apposta la formula esecutiva da valere  
contro esso Dag. Lomartire e contro chiunque altro  
si troverà, al momento dell'esenzione, nel possesso  
di detti cinque vasi della casa di cui sopra.

Si intimano le spese e compenso di avvocato in caso  
di contestazione e si avverte esso intimato che non  
comparendo la licenza verrà invalidata in una volta  
unica.

Si fa salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Padova, li 7 aprile 1948.

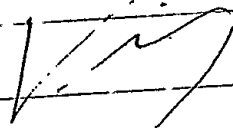
Cabellini Enrico

Atto di notifica.

L'anno 1948, il giorno 7 aprile, in Padova:

Sul istanza del Signor Cabellini Enrico per Alessandro,  
residente e domiciliato in Padova, io sottoscritto Uffi-  
ciale giudiziario della Pretura di Padova, ho notificato  
copie di quanto innanzi al Mag. Lemartini Pietro  
nel suo domicilio pure in Padova consegnandole a  
mani proprie.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
(Vito Maffei)



~~Pietro Lemartini~~

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto LOMARTIRE Vera di Pietro  
assegnatario dell'appartamento n. 5 palazzina A.  
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani 2 oltre cu-  
cina ed accessori, posta a piano I.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in  
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con  
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-  
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-  
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.-

BRINDISI, li 11 1° aprile 1950.-

L'INQUILINO

Vera Lomartire di Pietro

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI  
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Lomartire Vera di Pietro

Via \_\_\_\_\_

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 1° delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £.6.021,- come appresso dovuta:

£.3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

£.2.250 per deposito cauzionale

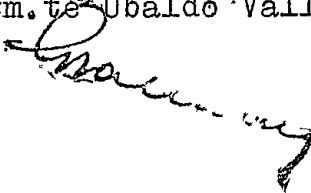
£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE  
(Com. te. Ubaldo Vallarino)



27 GEN. 1962

Al Sig. LOMARTIRE Vera  
Lotto 12 Scala A Int. 5  
Via per Caplice  
OSTUNI

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.421, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%. =

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Romantine Vera

Lotto 1° Scala A Int. 5

Via San Raffaele

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,55 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.410 come specificato nel seguente dettaglio:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| a- Canone di locazione per fitti e servizi     |              |
| £ <u>1.028</u> vano per vani <u>3,55</u> £ .   | <u>3.650</u> |
| b- Canone consumo acqua normale.....£ .        | <u>500</u>   |
| c- Contributo per illuminazione scale .....£.. | <u>150</u>   |
| d- I.G.E. 3% solo su a).....£.                 | <u>110</u>   |
|                                                | <u>4.410</u> |

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

COMUNE DI OSTUNI  
PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

*Lomartine Vero*

| N. d'ordine | COGNOME E NOME<br>dei componenti la famiglia<br>ed altre persone conviventi | GRADO<br>di parentela<br>rapporti col<br>capo famiglia | NOME<br>del Padre     | COGNOME E NOME<br>della Madre | Luogo e Data di Nascita |           |          |            | STATO<br>CIVILE | CONDIZIONI | Se convivente<br>ed a totale<br>carico del<br>capo famiglia |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|             |                                                                             |                                                        |                       |                               | COMUNE                  | Giorno    | Mese     | Anno       |                 |            |                                                             |
| 1           | <i>Lomartine Vero</i>                                                       | <i>Gen. Cl. F. S. Vero</i>                             | <i>Cl. F. S. Vero</i> | <i>Miglietti</i>              | <i>OSTUNI</i>           | <i>21</i> | <i>3</i> | <i>914</i> | <i>Marile</i>   | <i>roe</i> |                                                             |
| 2           | <i>Adriano Vero</i>                                                         | <i>Adriano Vero</i>                                    |                       |                               | <i>OSTUNI</i>           | <i>25</i> | <i>5</i> | <i>918</i> | <i>e</i>        |            |                                                             |



Si rilascia per uso .....  
Ostuni, li 10. 9. 19...

ed in carta libera per .....  
10. 9. 19...

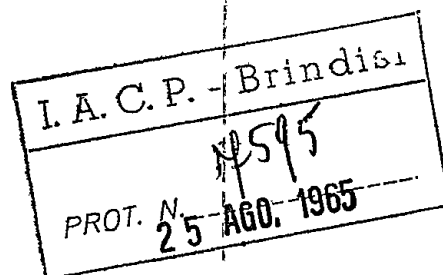


IL SINDACO

*Lomartine Vero*



OSTUNI  
Case popolari  
12 Lotto - A/5



Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Via Casimiro

BRINDISI

La sottoscritta LO MARTIRE Vera di Pietro, intestataria dell'alloggio di proprietà di Codesto Ente in OSTUNI alla Via Mons.L.Mindelli,n.5 - Lotto II - che condivideva con la propria sorella ADRIANA fino al giorno del suo matrimonio, chiede che Codesto Istituto modifichi l'intestazione della concessione iscrivendo, quale intestataria dell'alloggio in parola, la propria sorella LO MARTIRE Adriana di Pietro, che ha continuato, come continua, ad abitarlo. La sottoscritta rinuncia, espressamente, in favore della predetta sua sorella, a tutti i diritti e benefici, mentre alla nuova intestataria - che usufruisce dell'alloggio - graveranno gli oneri relativi.-

Si riserva, a richiesta, di produrre tutti i documenti necessari, ove occorranzo, per il richiesto passaggio di intestazione.-

Con osservanza.

Ostuni, li 18.8.1965 -

(Lo Martire Vera)

*Lo Martire Vera*

All'epoca dell'assegnazione (31-3-1950) con la richiedente convivere solo la sorella Adriana -



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE  
ALLE OPERE PUBBLICHE

B A R I

UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
DI  
BRINDISI

N. 111 di Prot. Sez. ....

Risposta al foglio del .....

..... Div. .... Sez. ....

ALLEGATI N. ....

OGGETTO: D.P.R. 23/5/1964, n. 655 - Richiesta cambio intestazione  
contratto di locazione -

Si informa che la Commissione Provinciale assegnazione alloggi economici e popolari, nella seduta del 19. 10. 1967, ha esaminata la loro istanza e non ha ritenuto di poterne accogliere la richiesta avanzata in quanto non trattasi di un caso di successione e soprattutto perchè il contratto di locazione non è cedibile.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
(Dott. Vittorio DI LALLA)

Ricev. il 16-1-68  
ore 13

5 GEN. 1968

1976  
FR 27 14 GEN 1968  
Brindisi

-ALLE SIGG. RE LO MARTIRE  
ADRIANA E VERA  
1° Lotto Case Popolari  
Via M. Mindelli Scala A/5

O S T U N I

e, p. c. -ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE  
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

IST AUT CASE POPOLARI  
BRINDISI

2861  
PROT. N. 12 MAG. 1975  
DATA .....

spett.le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROV. BRINDISI  
Commissione Provinciale assegnazione alloggi  
economici e popolari

BRINDISI

Nel 1950 l'IACP di Brindisi assegnava in locazione  
nel Comune di Ostuni l'appartamento di vani 2 nume-  
ro 5, sito nello stesso comune in via mons. Luigi Min-  
delli 5 a Vera Lo Martire, il cui nucleo familiare  
era formato dalla medesima e dalla sorella nubile  
convivente, la sottoscritta LO MARTIRE ADRIANA, che  
ininterrottamente ha abitato la casa fin'oggi (cer-  
tificato allegato del comune di Ostuni).

Nel 1961 la sorella Vera Lomartire, cui era intesta-  
ta la locazione, perché sorella maggiore, contraeva  
matrimonio (certificato allegato) e andava a vivere  
con la sua famiglia in altra abitazione, mentre nel  
la predetta casa IACP restava la scrivente Lo Mar-  
tire Adriana (certificato allegato del Comune di O-  
stuni).

La Lo Martire Vera coll'annessa dichiarazione atte-  
sta che non ha e non avrà nulla a pretendere e nes-  
sun diritto, cui espressamente rinunzia, sull'abita-  
zione per la quale si chiede il cambiamento di inte-  
stazione nella locazione.

Con osservanza

*Lo Martire Adriana*

Ostuni 10 Maggio 1975

ex Lomartire Vera

Prot.n° 4544AL SIG. LOMARTIRE ADRIANAVia Mindelli, 1° lottoOSTUNI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via Mindelli lotto 1° scala        interno       .

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro 17, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di £....22.250=..... come appresso dovuta:

a) mensilità di fitto e servizi dal 10/9/1975 al 10/10/1975

£.....4.750.....

b) canone consumo acqua normale e fogna £.....800.....

c) contributo nelle spese di illuminazione delle scale

£.....200.....

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£.....5.750.....

d) deposito cauzionale ( pari a 2 mensilità di fitto).....11.500.....

e) deposito spese contrattuali.....5.000.....

22.250

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.

Non presentandosi entro il 5/9/1975 sarà dichiarato rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

( Dott. Raffaele FISCHETTO )

SC/mo



*Handwritten signature*

a ISTITUTO AUTONOMO CASE POLARI di

BRINDISI

La sottoscritta IO MARTIRE ADRIANA, assegnataria di un alloggio economico e popolare, sito in Ostuni alla via Mons. Mindelli, lotto n. 1, scala 1, int. 5, avendo a suo tempo presentata regolare domanda di riscatto (prec. 1961) a nome della allora convivente sorella Lomartire Vera, poi coniugata), conferma, ai sensi e agli effetti della legge 8.8.1977, n. 513, la predetta istanza.

A tal fine allega:

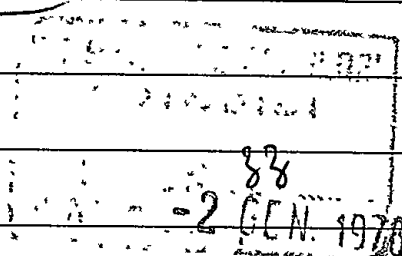
1°) Stato di famiglia al 18 nov. 1977

2°) Stato di famiglia al 12.8.1961

3°) Atto notorio

4°) Dichiarazione Ufficio Distrettuale Imposte Dirette.  
Ostuni, 30 dicembre 1977

*Lo Martire Adriana*





# Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| CF. Capo famiglia   | Su. Suocero suocera |
| Mg. Moglie          | Co. Cognato cognata |
| Ma. Marito          | Zi. Zio o zia       |
| Fg. Figlio o figlia | Cu. Cugino o cugina |
| Pa. Padre           | No. Nonno o nonna   |
| Ma. Madre           | Afd. Affidato       |
| Fr. Fratello        | Afl. Affiliato      |
| Sr. Sorella         | Adt. Adottato       |
| G. Genero           | Cv. Convivente      |
| Nu. Nuora           | Ag. Aggregato       |
| Np. Nipote          |                     |

CF. LOMARTIRE Adriana

1918

n. Castellana 2/5/1918 (105 P.1)

Sarta

Nub.

4428

Via M.L. Windelli 5

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li

18 NOV. 1977

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi.

Per il riconoscimento di altri diritti, il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.



p. Il Sindaco

L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

*[Signature]*

Nº 6791

## MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

MOD. F. 258907

Riscosse L. 1800

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI O S T U N I

Io sottoscritto NATOLA Pietro  
nato a Carovigno (prov. Brindisi) il 23/9/1931  
con qualifica di Ricav. 1°  
quale delegato del Sig. Titolare dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di O. S. T. U. N. I.

a t t e s t o

che il Sig. LOMARTIRE ADRIANA  
nato a CASTELLANA il 2/5/1918  
iscritto nell'Anagrafe del Comune di OSTUNI (prov. BRINDISI)  
e domiciliato nel Comune di OSTUNI (prov. BRINDISI)  
Via/Piazza M.L. MINDELLI n. 5  
ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione tributaria per la concessione dei benefici previsti dall'art. della legge  
ai sensi, per gli effetti e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15

h a d i c h i a r a t o : (\*)

☒ di non aver posseduto, nell'anno 19 76, alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche

ovvero:

☐ di aver posseduto, nell'anno 19 76, i seguenti redditi netti:

| DESCRIZIONE                                                             | DICHIARANTE     | CONIUGE | FIGLI MINORI |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| REDDITO COMPLESSIVO NETTO:                                              |                 |         |              |
| Redditi:                                                                |                 |         |              |
| a) dominicale dei terreni L.                                            | =====           | =====   | =====        |
| b) agrario »                                                            | =====           | =====   | =====        |
| c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) »  | =====           | =====   | =====        |
| d) di impresa »                                                         |                 |         |              |
| e) di lavoro autonomo »                                                 |                 |         |              |
| f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite) »                |                 |         |              |
| g) di lavoro dipendente ed assimilati, compresi gli assegni familiari » | =====           | =====   | =====        |
| h) di partecipazione in società di persone e similari »                 |                 |         |              |
| i) diversi »                                                            |                 |         |              |
| AMMONTARE COMPLESSIVO ..... L.                                          | N E G A T I V O |         |              |
| che, al netto degli oneri deducibili di (1) ..... »                     |                 |         |              |
| si riduce a ..... L.                                                    | N E G A T I V O |         |              |

(\*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) nell'ipotesi di oneri dichiarati in misura forfettaria ed in termini d'imposta, riportare il corrispondente imponibile con l'aliquota del 10%.

e che per i suesposti redditi: (\*)

☐ ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero:

☐ il Mod. 101

all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di.....

il ..... (ricev. n. ....)

☒ non ha presentato nè la dichiarazione dei redditi mod. 740 nè il mod. 101

ovvero:

☐ che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig. ....  
il ..... (ricev. n. ....)

nonchè:

di aver posseduto, nell'anno 19. ...., i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1):

N E G A T I V O

Il dichiarante

*Leontina Andriano*



Il funzionario

\* \* \*

Ai sensi del citato articolo 88-bis, ..... comma, l'ammontare di L. ....  
previsto dalla legge ..... per consentire la verifica della sussistenza della  
condizione per la concessione dei benefici ivi previsti, deve essere aumentato  
diminuito di L. ....

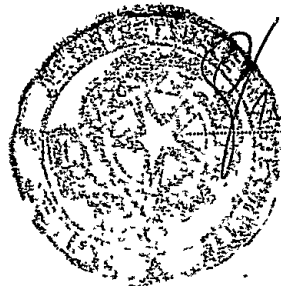
per effetto delle quote aggiuntive  
detrattive previste dallo stesso art. 88-bis, allo scopo di rendere omo-  
genei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973,  
alle imposte fondiarie, di ricchezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all'imposta  
sul reddito delle persone fisiche.

Si rilascia a richiesta dell'interessato. Per uso riscatto case.-

Ostuni

il 19/11/1977

Il funzionario delegato  
(nome, cognome e qualifica)



*Stefano De Vito*

(\*), contrassegnare la parte che interessa.

(1) in caso di inesistenza dei predetti redditi, specificare: « negativo ».



spett. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
della Provincia di

B R I N D I S I

La sottoscritta, IO MARTIRE VERA del rag. Pietro  
nata e residente in Ostuni, trovandosi nelle condizioni  
specificate dal manifesto di codesto on. Istituto ,

c h i e d e

le sia assegnato un appartamento in OSTUNI per abita-  
zione della propria famiglia, ed unisce i seguenti do-  
cumenti richiesti dal concorso :

1. Stato di famiglia

2. Stato d'impossidenza

3. Stato di necessità derivante dalla causa di sfrat-  
to della casa in via Roma n. 5 abitata, il cui giu-  
dizio é tutt'ora pendente innanzi la Conciliazione

4. Certificato di residenza in Ostuni

Con osservanza

Ostuni 3. Settembre  
Vera no Martire

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE  
OSTUNI

n. 6199  
m. 24  
S. 70-  
IL PROCURATORE SUPERIORE

Si certifica che, Bonmar-  
re Grimalvera di Pietro  
non risulta iscritta  
nel catasto rustico e  
urbano di Ostuni -  
si rilascia per esso  
assegnazione case  
popolari -

Ostuni - 13-9-49

IL PROCURATORE SUPERIORE



*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

Che Leonforte Vene Prima  
Immulante di Pietro e  
f. Miffetti. Pres. ha le  
due insigne in questa  
Comune in dalla carta/9.



Si rilascia in carta libera per uso di

certi

Ostuni, li

10.9.69



IL SINDACO

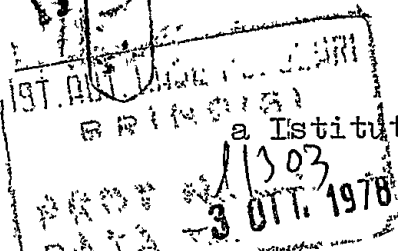
*[Signature]*

La sottoscritta LO MARTIRE VERA nata in Ostuni il 21 marzo 1914 dichiara che non ha e non avrà nulla a pretendere e nessun diritto, cui espressamente rinunzia, sull'abitazione IACP BR in locazione per la quale si chiede il cambiamento di intestazione della locazione a favore di sua sorella LO MARTIRE ADRIANA con essa sempre convivente e che essa Lo Martire Vera ha lasciato nell'abitazione predetta (Ostuni via mons. Mindelli 5 m. 2 int. 5) quando nel 1961 ha contratto matrimonio.

Ostuni 10 Maggio 1975

Vera Corvino

Ostuni, 30 set. 1978



Istituto Autonomo Case Popolari  
Brindisi

A handwritten signature, possibly "M. A. P.", in dark ink.

La sottoscritta LO MARTIRE ADRIANA, assegnataria di un alloggio economico e popolare, sito in Ostuni alla via Mons. Luigi Mindelli, lotto II, interno 5, avendo a suo tempo presentato regolare domanda di riscatto dell'alloggio (prec. 1961) a nome della allora convivente sorella Lo Martire Vera, poi coniugata), domanda rifatta e regolarmente documentata nel 1977, conferma ai sensi ed agli effetti della Legge 8.8.1977 n. 513, la predetta istanza di riscatto dell'alloggio..

Con osservanza

Adriana Martire



# CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

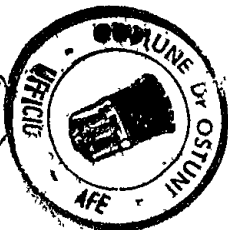
## C E R T I F I C A

Che dagli atti di questi Uffici, e dalle assunte informazioni, risulta che le germane Memartire Vera Prima Immacolata nata in Ostuni il 21 marzo 1914 atto n. 244; e Memartire Adriana nata a Castellana il 5 febbraio 1918 atto n. 105, qui residenti, nel 1950 abitavano in via Mons. Luigi Mindelli n. 5/5 di questo centro abitato, formando un unico nucleo familiare.=====

Si certifica in carta libera per uso =====

Ostuni, li 5/5/ 1975.

IL SINDACO



*[Handwritten signature]*



# CITTA' DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

## CERTIFICATO DI MATRIMONIO

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ostuni

### CERTIFICA

che dal registro degli atti di matrimonio dell'anno mille novescentosessantuno

parte II N. A risulta che nel giorno

olochia del mese di agosto mille novescentosessantuno

sessantuno contrassero matrimonio in Ostuni (1) Carrozzo

Ugo nato e Brindisi figlio di il 9-3-919 (att. n. 251) e della

e (1) Saverio Vero nato e Ostuni  
figlia di il 21-3-914 (att. n. 244) e della

Si rilascia il presente a richiesta di posto

ed in carta libera per uso esente dalla legge

Ostuni, li 28-4- 1975



L'Ufficiale dello Stato Civile

(1) Cognome e nome degli sposi.

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico  
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno. (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. L. sottoscritt. o (1) ..... Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente  
dell' L. A. C. P.

dimorant. e (2) ..... Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara no di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant. e (3) ..... ed il

Sig. .... LOMARTIRE VERA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ..... 10 ..... 8 ..... 1963

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : ..... Appartamento n. A/5 del 1° lotto  
di Case Popolari nel Comune di ..... OSTUNI

Durata della locazione : ..... dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : ..... L. 3650 mensili anticipate

Reddito catastale ~~esclusa~~ la rivalutazione L. .... 532 ..... 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esemplato degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A ..... BRINDISI, add. .... 27 Agosto 63



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1963 19 ..... al N. 817

vol. .... foglio ..... registro Att. .... ed esatte lire



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(\*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esecuzione di *la* *n* *bolla*  
(art. unico della legge n. 11, n. 1283)

MODULARIO  
F. - Tasse - 2

In caso d'uso  
è applicabile la tassa  
di bollo cui all'art. 9  
Legge sul Bollo  
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt q1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. RA LOMARTIRE VERA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5° del 18 lotto  
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

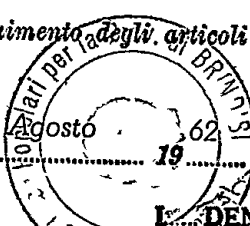
Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3650- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A add 27 Agosto 19 62



DENUNZIANTE (7)

(Com.te) Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1673

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire feutadici

**IL CASSIERE**

(\*) Bollo a calendario.

**IL DIRETTORE RAPPRESENTANTE**  
**(Dott. Davide Fasano)**

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 002)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti (2) in Brindisi Via Casimiro  
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il  
Sig. LOMARTIRE VERA

convenzioni che (4) hanno avuto  
esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19 .....

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

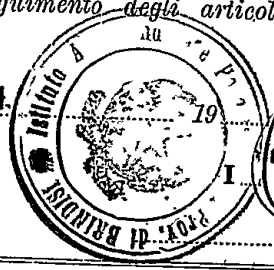
Designazione delle cose locate Appartamento n.5 al 1° Lotto delle Case Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE  
DENUNZIANTE  
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 .....

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire 1522

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni; surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

il sottoscritt<sup>o</sup> (1) Comm. Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant<sup>e</sup> (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess<sup>o</sup> denunziant<sup>e</sup> (3) e la .....

Sig.ra Lomartire Vera

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 5 al 1° lotto delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.250= mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 AGO, 1953

DENUNZIANTE (7)  
IL PRESIDENTE

Comm. Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 4 SET, 1953 al N° 1710

vol. .... foglio ..... registro Att. privati, ed esatte lire 70

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa A  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(il 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del *Bollettino demaniale* 902)

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt<sup>o</sup> (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente  
dell' I. A. C. P.

dimorant<sup>e</sup> (2) ..... Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess<sup>o</sup> denunziant<sup>e</sup> (3) ..... ed il

Sig. LOMARTIRE Vera

convenzioni che (4) hanno avuto  
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: ..... Appartamento n. 5 del 1<sup>o</sup> lotto  
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: ..... dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 78 e 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A ..... BRINDISI, add. 127 Agosto 1960



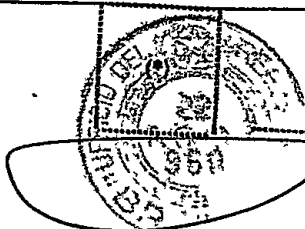
I DENUNZIANTE (7)  
L. PRESIDENTE  
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 ..... al N. 608

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE





ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO  
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso  
è applicabile la tassa  
di bollo cui all'art. 9  
Legge sul Bollo  
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni escluse, le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) .....  
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. F.

dimoranti (2) .....  
Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ..... denunzianti (3) ..... ed il

Sig. LOMARTIRE Vera

..... convenzioni che (4) hanno avuto  
esecuzione col giorno (5) ..... 10-8 ..... 19-59

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: .....  
Appartamento n. 5 del 1° lotto  
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820  
mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959  
27 Agosto 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 ..... al N. 124

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE  
V. DIRETTORE  
Giovanni Catasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli-bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa A  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 79 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunziant. (3) ed il

Sig. Lombardi Vera

convenzioni che (4) hanno avuto  
esecuzione col giorno (5) 10.8. 1958.

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° lotto  
di Case Popolari nel Comune di Ortuni

Durata della locazione: dal 10.8.1958 al 10.8.1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate 33840

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958.

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958, al N. 1701

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto dalla Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente  
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso ..... denunziant e (3) ed il

Sig. Domartine Vera

convenzioni che (4) Hanno avuto  
esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: ..... Appartamento n. 5 del 1° Lotto  
di case popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: ..... dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: ..... L. 2.820 ..... mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A ..... BRINDISI ..... addì ..... 27 Agosto 19 57

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. .... foglio ..... registro ..... al N. 1768  
ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

## DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Cam.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.,

dimoranti (2) Brindisi-Via Gasimiro 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ..... denunzianti (3) ed il

Sig. LO MARTIRE Vera di Pietro

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 56

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° lotto di  
Case Popolari in Brindisi Ostuni-Via Ceglie.-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 2.820.= mensili anticipate. =

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A ..... addì 29 8 1956

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 18 8 1956 19 ..... al N 2064

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire ..... per

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

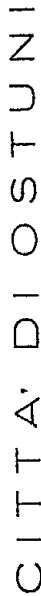
Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



PROVINCIA DI BRINDISI

**Ufficio d'Anagrafe**

Situazione di famiglia di LO MARTIRE Vera Prima Immacolata alla data del 12/8/961-  
via Mons. Luigi MINDELLI, 5

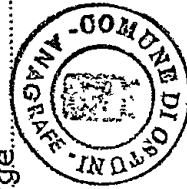
[illegible]

**N. B. - La qualifica di Capo famiglia viene attribuita ai soli fini anagrafici.**

Si rilascia in carta libera..... e per uso ..... consentito dalla legge.....

L'IMPIEGATO COMPILATORE

Ostuni, li 18 novembre 1977.



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 5980

Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 24 OTT. 1975

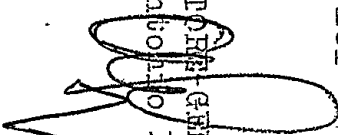
-AL SIG. lo domenicone Adriano  
Via Prudelli - 10 Rodio

OSTJN1

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto  
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.  
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE PR:  
(Dott. Antonio LONGO)



# Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà

(art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecento 77, il giorno 18 del mese di Novembre  
avanti a me L'IMPIEGATO ADDETTO  
Qualifica del funzionario DELEGATO DAL SINDACO

è comparso il Sig. LO MARTIRE Adriana (Angelo Melpignano) nato a Castellana

il 2/5/1918 e residente a Ostuni il quale dopo essere stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge medesima,

## ha dichiarato:

- che essa è l'assegnataria della casa popolare sita in via Luigi Mindelli nro 5;
- che essa divenne intestataria della detta casa successivamente al matrimonio della sorella LO MARTIRE Vera prima assegnataria di detta casa;
- che essa coabitò con la sorella Vera nella casa descritta sin dal primo giorno in cui venne loro assegnata;

FIRMA DEL DICHIARANTE

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Il sottoscritto

Cognome, nome e qualifica del funzionario

L'IMPIEGATO ADDETTO  
DELEGATO DAL SINDACO  
(Angelo Melpignano)

attesta a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità del dichiarante.

Ostuni li 18 Novembre 977



L'IMPIEGATO ADDETTO  
DELEGATO DAL SINDACO  
(Angelo Melpignano)



# COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

Ufficio Anagrafe - Servizio Certificazioni

## IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

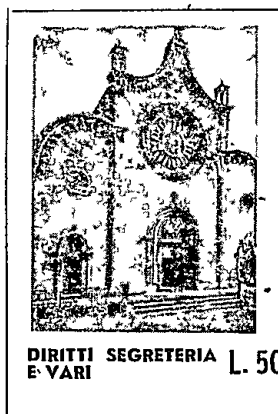
Cf LOMARTIRE Adriana 1918

n.Castellana 2/5/1918 (105 P.1)

Sarta

Nub. 4428

Via M.L.Mindelli 5



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| CF. Capo famiglia   | Su. Suocero o suocera |
| Mg. Moglie          | Co Cognato o cognata  |
| Ma. Marito          | Zi. Zio o zia         |
| Fg. Figlio o figlia | Cu. Cugino o cugina   |
| Pa. Padre           | No. Nonno o nonna     |
| Ma. Madre           | Afd. Affidato         |
| Fr. Fratello        | Afl. Affiliato        |
| Sr. Sorella         | Adt. Adottato         |
| G. Genero           | Cv. Convivente        |
| Nu. Nuora           | Ag. Aggregato         |
| Np. Nipote          |                       |

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D.P.R. 4-9-1987, n. 36)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li

28 Apr

1988

p. IL SINDACO  
L'Ufficiale d'anagrafe delegato

N° 6823

N°